

## **Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

(approvato con delibera n. 1 nella riunione del 20 marzo 2014)

### **Art. 1 - Composizione**

La composizione del Consiglio è definita dall'art. 16 dello Statuto di autonomia.

Fanno parte del C.d.A.:

1. Il Presidente;
2. il Direttore;
3. un docente dell'Istituzione, designato dal Consiglio Accademico;
4. uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
5. un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

Fino alla statizzazione dell'Istituto, prevista all'art. 2, comma 8, lett. e) della legge, il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori due componenti, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui uno su designazione della Provincia di Taranto ed uno di altri enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private che contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo, che ne è anche il Segretario, con voto consultivo.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio, il Presidente, o chi ne fa le veci, ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta cessazione all'ente, l'organo o la componente (il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Il Consiglio accademico, la Consulta degli studenti) che hanno partecipato al procedimento di nomina a cura dei quali organi si procederà alla immediata sostituzione nella osservanza della procedura ordinamentale prevista. I Consiglieri eventualmente sostituiti successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Decadono di pieno diritto dall'ufficio quei componenti del Consiglio che non intervengono alle adunanze per tre volte senza giustificato motivo. Il Presidente ha l'obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuta decadenza all'ente o all'organo che ha nominato il Consigliere incorso nella decadenza. La sostituzione spetta all'ente o all'organo che ha nominato il Consigliere decaduto, previa designazione da compiersi con le modalità ordinariamente previste. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e i componenti di diritto.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Vice-

# ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“G. PAISIELLO”

VIA DUOMO, 276 - TARANTO

presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno esercitate dal Vice-Presidente e, nell'assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età presente in sede.

I componenti del Consiglio di amministrazione, e i consiglieri eventualmente nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più componenti, purché in numero inferiore alla metà, il Consiglio mantiene le proprie piene attribuzioni purché alle sedute partecipi almeno la metà più uno dei componenti dell'intero organo.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Presidente, fino a nuova nomina il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Vicepresidente.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del Direttore, fino a nuova nomina subentra in Consiglio il Direttore vicario.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante dei docenti, il Consiglio accademico provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

Nei casi di anticipata cessazione del mandato del rappresentante degli studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro sessanta giorni.

## **Art. 2 – Segretario e verbalizzazione delle riunioni**

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, di norma, dal Direttore amministrativo o da suo delegato.

Il Segretario ha il compito di predisporre la documentazione, redigere il verbale delle riunioni e di curare, d'intesa con il Presidente e il Direttore, l'esecuzione delle delibere assunte.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

## **Art. 3 – Competenze del Consiglio**

Il Consiglio è competente per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello”.

Le competenze del Consiglio sono inoltre definite dall'art. 16, comma 8 dello Statuto di

# ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“G. PAISIELLO”

VIA DUOMO, 276 - TARANTO

autonomia e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.

In particolare:

- delibera, sentito il Consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione, nonché le relative eventuali modifiche;
- definisce, in attuazione del piano di indirizzo, la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
- approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
- definisce, nei limiti della disponibilità del bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
- vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

## **Art. 4 - Convocazione**

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione è convocato dal Presidente quando sia necessario e comunque con cadenza almeno trimestrale.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto deve essere altresì convocato entro 30 giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno tre dei suoi membri.

La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Presidente di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre in caso di urgenza.

La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto di prendere visione, anche in forma telematica, della documentazione a sostegno degli argomenti posti all'O.d.G. In ogni caso, la stessa è depositata, dalla data di convocazione, presso la segreteria amministrativa.

## **Art. 5 – Validità delle riunioni e delle deliberazioni.**

L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà + 1) dei componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

# ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

“G. PAISIELLO”

VIA DUOMO, 276 - TARANTO

Le delibere del Consiglio sono adottate con votazione palese ad eccezione di quelle relative a nomine istituzionali, a votazioni su persone oppure a questioni personali riguardanti qualcuno dei consiglieri, per le quali l'espressione del voto deve avvenire in modo segreto. Per derogare alla segretezza del voto occorre l'unanimità dei presenti.

Nessun consigliere può prendere parte alla discussione ed al voto su questioni che lo riguardano direttamente o che interessano parenti e affini entro il IV grado.

In caso di necessità e di indifferibile urgenza il Presidente assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Singoli argomenti verranno iscritti all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno tre consiglieri.

## **Art. 6 – Articolazioni del Consiglio**

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.

## **Art. 7 – Deleghe**

Non sono delegabili le attribuzioni. Il Consiglio di amministrazione, con specifica delibera, può delegare il Presidente, il Vicepresidente o il Direttore ad autorizzare direttamente con propri provvedimenti l'assunzione di impegni di spesa entro un limite predeterminato.

Il presente regolamento viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Prof. Avv. Domenico Rana